



## STATUTO ASSOCIAZIONE

### COSTITUZIONE

#### ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata

**“Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento”**

**o in forma abbreviata**

**"ACEPI"**

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale, ed ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ovunque Sezioni ed Uffici, definendone le modalità operative.

ACEPI ha durata illimitata.

### SCOPO

#### ARTICOLO 2

ACEPI ha lo scopo di promuovere l'interesse e la conoscenza nei confronti dei certificati e prodotti di investimento (tra i quali obbligazioni strutturate, covered warrants, ecc.) presso i risparmiatori e di favorire lo sviluppo di mercati (primario o secondario) efficienti e trasparenti per tali prodotti.

ACEPI, a tal fine:

(i) promuove la circolazione di informazioni relative ai certificati e prodotti di investimento, tanto tra gli Associati, quanto tra questi ultimi, gli intermediari finanziari e il pubblico;



- (ii) promuove, sostiene e realizza attività di studio, ricerca, divulgazione e consulenza in materia di certificati e prodotti di investimento;
- (iii) collabora in Italia e all'estero con le autorità regolamentari per l'evoluzione normativa nazionale ed europea e con le società di gestione dei mercati, regolamentati e non, sui quali i certificati e i prodotti di investimento vengono quotati, per lo sviluppo sostenibile del mercato;
- (iv) tutela gli interessi collettivi degli Associati e ne assume la rappresentanza, in Italia e all'estero;
- (v) promuove ogni altra iniziativa opportuna o utile per migliorare la tutela dei risparmiatori tramite il corretto e trasparente funzionamento dei mercati dei certificati e prodotti di investimento.

## **ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

### **ARTICOLO 3**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto, potrà in particolare:

- a) stipulare atti o contratti di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi di ACEPI;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività strumentali, accessorie e connesse;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle di ACEPI;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, borse di studio, premi e scambi culturali;
- e) organizzare convegni, simposi ed eventi in genere;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.



## ASSOCIATI

### ARTICOLO 4

Sono Associati, ovvero membri di ACEPI, persone giuridiche o persone fisiche, che si dividono in:

- Soci **Ordinari**. Sono Soci Ordinari le banche e le imprese di investimento che emettono certificati e prodotti di investimento, purché debitamente autorizzate. Sono tenuti al pagamento della quota annuale e hanno diritto di intervento e voto in Assemblea.
- Soci **Aderenti**. Sono Soci Aderenti le imprese e società che svolgono attività di carattere organizzativo, commerciale, distributivo e promozionale nel settore dei certificati e prodotti di investimento ovvero perseguono finalità analoghe a quelle di ACEPI. Sono tenuti al pagamento della quota annuale. Possono essere invitati dal Presidente e/o dal Segretario, ove nominato, ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento, ma non con diritto di voto, che compete ai soli Soci Ordinari. Possono partecipare, su invito del Presidente e/o del Segretario, ove nominato, alle riunioni delle Commissioni Tecniche istituite dal Consiglio di Amministrazione.
- Soci **Onorari**. Sono Soci Onorari gli enti, istituzioni, organizzazioni, associazioni, società, persone fisiche e professionisti che, per rilevanza economica o amministrativa, posizione rivestita, funzioni esercitate, attività svolta, competenza, capacità, esperienza e titoli individuali acquisiti anche nel campo scientifico e culturale, possono contribuire al raggiungimento delle finalità associative di ACEPI. Non sono tenuti al versamento della quota associativa. Possono essere invitati dal Presidente e/o dal Segretario, ove nominato, ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento ma non con diritto di voto, che compete ai soci Soci Ordinari. Possono partecipare, su invito del Presidente e/o del Segretario, ove nominato, alle riunioni delle Commissioni Tecniche.

I candidati potenziali Associati devono presentare formale domanda di ammissione, corredata da una lettera di presentazione di almeno un Associato, al Consiglio di Amministrazione che delibererà a



maggioranza dei voti. La delibera è inappellabile.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, il cui importo, modalità e termini di pagamento sono fissati annualmente dal Consiglio d'Amministrazione per ogni categoria di Associato, fatta eccezione per i Soci Onorari.

Nel caso in cui la partecipazione in qualità di associato venga a cessare prima della fine dell'esercizio è ugualmente dovuta l'intera quota annuale.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio e sul fondo comune di ACEPI.

Il numero degli Associati è illimitato.

## **RECESSO ED ESCLUSIONE**

### **ARTICOLO 5**

L'Associato che intende recedere da ACEPI deve comunicare il suo proposito al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., sottoscritta dal socio o, qualora si tratti di enti e società, da uno dei legali rappresentanti.

Il recesso, ai fini del pagamento della quota annuale, è efficace a partire dall'esercizio successivo alla data in cui ne è stata data comunicazione agli Amministratori, ma dopo effettuata la comunicazione di recesso, il socio perde il diritto di partecipare alle successive assemblee che si terranno nel corso del medesimo esercizio e in quelli successivi.

La qualifica di Associato si perde anche per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancato versamento della quota di almeno un esercizio.

L'indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli Associati per gravi motivi, quali ad esempio nel caso in cui il socio con il suo comportamento abbia procurato grave danno all'Associazione o altrimenti



ostacolato e/o compromesso il raggiungimento degli scopi associativi, ovvero ingiustamente denigrato l'associazione o il comportamento dei suoi organi.

In questi casi, la qualità di Associato si perde dalla data in cui viene data comunicazione all'Associato, rispettivamente, che il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato la morosità, ovvero che l'Assemblea degli Associati ha dichiarato la indegnità.

## **FONDO COMUNE**

### **ARTICOLO 6**

Il fondo comune è costituito:

- a) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle quote sociali;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente.

La destinazione del fondo comune in caso di scioglimento dell'Associazione è regolata dall'art.22 del presente statuto.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **ARTICOLO 7**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun



anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio consuntivo ed entro la fine di ciascun esercizio il progetto di bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre entrambi all'assemblea per l'approvazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 8**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario dell'Associazione, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Al Segretario, ove nominato, spetta un compenso nella misura determinata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le altre cariche all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

## **ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 9**

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine del



giorno, nonché l'eventuale previsione di un'Assemblea di seconda convocazione che può aver luogo il giorno successivo a quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed anche mediante la posta elettronica, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due quinti degli Associati, come previsto dall'art. 20 C.C..

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede legale.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante la seduta, ovvero il notaio, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento.

## **ARTICOLO 10**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulla nomina e revoca del Presidente ed eventualmente del Segretario dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune, nonché su quant'altro le sia demandato per legge o per statuto.

## **ARTICOLO 11**



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Ordinari in regola nel pagamento della quota annuale associativa.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati purché non sussistano circostanze ostantive a norma di legge.

Gli Associati potranno intervenire in Assemblea anche tramite due o più rappresentanti, previa indicazione al Presidente dell'adunanza di quale di essi sia legittimato all'esercizio del diritto di voto che rimane unico.

## **ARTICOLO 12**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua mancanza o impedimento, da altra persona nominata seduta stante.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario (salvo che il verbale dell'assemblea venga redatto da notaio) e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, ovvero, in caso di suo intervento, dal notaio verbalizzante.

## **ARTICOLO 13**

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo e la dichiarazione di indegnità degli Associati è richiesto il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto; in tale ultimo caso il socio interessato ha l'obbligo di astenersi e il suo voto non va computato ai fini del calcolo del quorum





deliberativo.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione dell'attivo, oltre che la devoluzione del fondo associativo, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE**

### **ARTICOLO 14**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati, la quale ha facoltà altresì di revocare in corso di mandato uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, e tra questi anche il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per due esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più consiglieri (non superiori nel complesso alla metà dei membri del Consiglio) vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio d'Amministrazione può provvedere alla loro cooptazione con altri membri sino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina dei consiglieri cessati.

Qualora in corso di esercizio venissero a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio, questo si intenderà integralmente decaduto e dovrà essere convocata, entro trenta giorni dal verificarsi di tale ipotesi, l'assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 15**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e, se lo ritiene del caso, il



Segretario dell'Associazione, ove a tali nomine non abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione che siano stati designati dai Soci Onorari nell'ambito della propria struttura organizzativa – societaria, che per cambio di impiego o di qualifica o per altre ragioni personali cessino di far parte di tale struttura, si intendono decaduti dalla carica e sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente e/o al Segretario dell'Associazione, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal precedente articolo.

Decadono parimenti dalla carica nell'ipotesi di recesso dall'Associazione da parte della banca o impresa di investimento che li ha designati, comunicato nelle forme previste dal precedente articolo 5 e con obbligo, anche in tal caso, di darne notizia ai predetti organi come sopra previsto.

## **ARTICOLO 16**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota annuale per ogni categoria di Associato, fatta eccezione per i Soci Onorari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed anche mediante utilizzo della posta elettronica, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato contenente l'ordine del giorno, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza il



Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, anche fuori dalla sede legale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere presente più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

#### **ARTICOLO 17**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione, nonché all'istituzione di sezioni distaccate e uffici dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario, ove nominato, i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 18**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura



l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

## **SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 19**

Il Segretario dell'Associazione, ove nominato dall'Assemblea e ove a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione che gli verranno attribuiti dal Consiglio.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

### **ARTICOLO 20**

Ove nominato, il Collegio dei Revisori controlla la gestione della Associazione.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, che restano in carica per due esercizi.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, hanno facoltà di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## **CLAUSOLA ARBITRALE**

### **ARTICOLO 21**

Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e ACEPI o suoi Organi, in tutti i casi non vietati dalla Legge dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale, avente natura rituale e composto di tre membri, da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione su istanza della parte più diligente.



Il Collegio, che deciderà secondo diritto, statuirà oltre che sul merito, anche a carico di quale delle parti e in che proporzione dovranno gravare le spese per il lodo nonché gli onorari dovuti ai componenti il Collegio.

## **SCIoglimento**

### **ARTICOLO 22**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune verrà devoluto, con delibera dell'Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

## **RINVIO**

### **ARTICOLO 23**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in Italia in materia.

*Approvato dall'Assemblea riunitasi il 15 ottobre 2012*